Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 18 dicembre 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1972, n. **771**.
Istituzione di una seconda Università statale in Roma. Pag. 8194

LEGGE 15 dicembre 1972, n. **772**.
Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza. Pag. 8195

LEGGE 15 dicembre 1972, n. **773**.
Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti . . . . . Pag. 8197

LEGGE 16 dicembre 1972, n. **774**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972 . . . . . Pag. 8199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1972, n. **775**.
Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri . . . . Pag. 8199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **776**.
Modifica alla circoscrizione dei compartimenti ferroviari di Bologna e Verona sulla linea Bologna-Verona Pag. 8200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **777**.
Soppressione del tronco ferroviario Ostiglia-Legnago. Pag. 8200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **778**.
Soppressione del tronco ferroviario Dittaino-Piazza Armerina . . . . Pag. 8200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **779**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 8201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. **780**.
Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale . . . . Pag. 8203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1972, n. **781**.
Ordinamento e modalità di funzionamento del comitato dei capi di stato maggiore . . . . Pag. 8203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1972, n. **782**.
Convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione del 26 gennaio 1952 . . . . Pag. 8204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **783**.
Autorizzazione al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste ad acquistare un immobile . . . . . . Pag. 8206

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani Industria Ceramiche S.p.a., Pordenone . . . . Pag. 8206

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 127-AL ». Pag. 8207

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Quistello Pag. 8207

Regolamento per il Libro genealogico della specie cunicola. Pag. 8207

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8207

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a *posti di medico condotto vacanti nella provincia di* Ascoli Piceno Pag. 8208

Ufficio veterinario provinciale di Siracusa: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa Pag. 8208

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 326 DEL 18 DICEMBRE 1972:

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette, da presentarsi nell'anno 1973.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta, da presentarsi nell'anno 1973.

(12745-12746)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1972, n. **771**.

Istituzione di una seconda Università statale in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita in Roma una seconda Università statale con sede in località Tor Vergata, nell'area a tale scopo destinata dalla variante al piano regolatore generale della città di Roma, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971.

Art. 2.

I terreni compresi nell'area di cui all'articolo 1 sono espropriati, in favore della seconda Università statale di Roma, ad iniziativa di un comitato tecnico-amministrativo.

Nel termine di quindici giorni dalla data dell'insediamento del comitato tecnico-amministrativo verranno depositate presso la segreteria del comune di Roma le mappe catastali, nelle quali siano indicate le aree da espropriare, con l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, e sarà richiesta all'ufficio tecnico erariale la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Il sindaco dà notizia al pubblico del deposito degli atti di cui al comma precedente mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dei predetti documenti.

Su richiesta del comitato tecnico-amministrativo il prefetto dispone l'occupazione in via di urgenza dei beni di cui al secondo comma per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al secondo comma, l'ufficio tecnico erariale provvede alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione delle aree.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al valore agricolo di mercato corrispondente alla coltura praticata nel terreno da espropriare all'entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi conto dell'utilizzazione del terreno ai fini dell'edificazione, né degli incrementi di valore derivanti, direttamente o indirettamente, dalla esistenza nella stessa zona di opere o impianti pubblici, nonchè dalle previsioni di strumenti urbanistici adottati o approvati.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del precedente comma, è raddoppiata. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente comma in favore del proprietario, dovrà essere corrisposto eguale importo al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante che coltivi il terreno da almeno un anno prima della approvazione della presente legge. L'indennità è direttamente corrisposta ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Per terreni che risultino già edificati con regolare licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971, l'indennità è fissata in base alla somma del valore del terreno determinato a norma del sesto comma del presente articolo e del valore attuale della costruzione, escluso in ogni caso l'incremento di valore di cui al medesimo comma sesto.

Le indennità di occupazione sono determinate nella proporzione di un ventesimo per ciascuna annualità dell'ammontare complessivo delle corrispondenti indennità di espropriazione.

La stima dell'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziaria.

Il comitato tecnico-amministrativo, ricevuta la determinazione dell'indennità di espropriazione dall'ufficio tecnico erariale, trasmette nei quindici giorni successivi gli atti al prefetto il quale adotta il decreto di espropriazione.

Entro trenta giorni dall'iscrizione dell'estratto del decreto di espropriazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, i proprietari possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355.

In caso di ricorso giurisdizionale, l'esecuzione del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore nell'individuazione degli immobili, ovvero nell'indicazione delle persone dei proprietari.

Art. 3.

Il comitato tecnico-amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2 è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentiti la I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la regione del Lazio e il comune di Roma.

I membri del comitato tecnico-amministrativo eleggono nel proprio seno un presidente, che ha la rappresentanza legale dell'università e dà esecuzione alle deliberazioni del comitato.

I membri del comitato dipendenti da pubbliche amministrazioni potranno essere collocati fuori ruolo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Ai componenti del comitato tecnico-amministrativo compete un'indennità, che sarà fissata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Tutti gli atti posti in essere dal comitato di cui all'articolo 3 per la realizzazione della seconda Università di Roma sono esenti da ogni tributo.

Art. 5.

E' autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilità dell'area, ivi compresa la possibilità di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.

La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI — TAVIANI — VALSECCHI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 dicembre 1972, n. **772**.

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Art. 2.

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe a cui appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

Art. 4.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro per la difesa;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente.

La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di nominare una o più commissioni.

Art. 5.

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Art. 6.

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 7.

Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali. Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 8.

Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

La espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro per la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena.

Art. 9.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

E' fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

Art. 11.

I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Art. 12.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno, il detenuto sarà inviato in congedo illimitato.

Art. 13.

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — GONELLA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 dicembre 1972, n. **773.**

Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 58. - *Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione.* — La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza, sentiti il pubblico ministero e i difensori delle parti, dopo chieste, se lo ritiene necessario, le opportune informazioni.

Se è respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire 40.000 a lire 400.000.

L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare fra quelli compresi nel distretto della stessa Corte di appello a cui appartiene il giudice competente, ovvero nel distretto di una Corte di appello vicina. Nell'ordinanza si dichiara altresì se e in quale parte gli atti già compiuti debbono conservare validità.

L'ordinanza della Corte di cassazione insieme con gli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero il quale provvede all'esecuzione di essa previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti ».

Art. 2.

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 277. - *Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria.* — All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere conceduta la libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare, con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria conceduta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ».

Art. 3.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 304. - *Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore.* — Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.

Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.

La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari ».

Art. 4.

L'articolo 316 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 316. - *Atti preliminari alla perizia.* — Il perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il giudice stabilisce. Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria.

Avuta la presenza del perito, il giudice lo ammonisce a' termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto; gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente:

" Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senza altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza ".

Subito dopo il giudice chiede al perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni. Al perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni stato dell'istruzione.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce un termine per la presentazione in iscritto della relazione. Questo termine non può superare la durata di due mesi e non può essere prorogato, salvo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello informato dal procuratore della Repubblica, la sezione istruttoria ne conceda, per assoluta necessità, la proroga per altri due mesi. Se il perito non presenta la relazione entro il termine prefissogli, il giudice lo sostituisce senz'altro ed applica la disposizione del capoverso dell'articolo 321.

Degli atti indicati nelle disposizioni precedenti il giudice fa compilare processo verbale ».

Art. 5.

L'articolo 374 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 374. - *Ordinanza di rinvio a giudizio.* — Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.

L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullità, l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza ».

Art. 6.

L'articolo 384 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 384. *Requisiti formali della sentenza istruttoria.* — La sentenza di proscioglimento, pronunziata dal giudice istruttore, contiene:

1) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalità della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

5) il dispositivo;

6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata;

7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere ».

Art. 7.

L'articolo 385 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385. - *Nullità e rettificazione della sentenza istruttoria.* — La sentenza è nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o è contraddittoria la motivazione, se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. E' parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata. Quando per assoluta impossibilità non è sottoscritta da questo giudice, è sottoscritta dal presidente del tribunale con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza è pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuni dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.

Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullità, il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149 ».

Art. 8.

L'articolo 386 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 386. - *Trasmissione delle ordinanze di rinvio a giudizio.* — Le ordinanze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette ordinanze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate qualora non sia necessario custodirle altrove ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 489 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 489-*bis. Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale.* — Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.

Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile può riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.

Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.

Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti ».

Art. 10.

Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: « sentenza di rinvio a giudizio » sono sostituite dalle parole: « ordinanza di rinvio a giudizio ».

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 dicembre 1972, n. **774**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1972, n. 603, concernente la concessione di un contributo straordinario all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per l'anno finanziario 1972, con la seguente modificazione:

All'articolo 2, il terzo comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1972, n. **775**.

Revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La tabella 2 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al ruolo organico del personale della carriera diplomatica è sostituita dalla seguente, ferma restando la nota 1 alla tabella stessa:

Grado	Organico
Ambasciatore	18
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	50
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	80
Consigliere di ambasciata	160
Consigliere di legazione	223
Primo segretario di legazione Segretario di legazione	530
	1.061

Art. 2.

I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino in eccesso rispetto alle dotazioni organiche dei gradi come stabilito all'art. 1 sono considerati in soprannumero da riassorbirsi in ragione di un terzo delle vacanze successive.

In corrispondenza della riduzione dell'organico nel grado di ambasciatore, sono istituiti temporaneamente quattro posti in soprannumero, utilizzabili uno per ciascun anno, anche più volte nel corso dell'anno stesso, nel quadriennio dal 1972 al 1975. I funzionari che, al termine del quadriennio, occuperanno i posti in soprannumero come sopra istituiti resteranno in tale posizione fino alla cessazione del servizio.

In corrispondenza dei soprannumeri derivanti dalla applicazione dei due precedenti commi saranno tenuti scoperti altrettanti posti nel grado di consigliere di legazione.

Art. 3.

Il ruolo direttivo degli esperti in lingue estere è soppresso. Gli impiegati che ne fanno parte sono inquadrati in soprannumero nella corrispondente qualifica della carriera direttiva.

Nella carriera direttiva amministrativa sono istituiti, nella qualifica corrispondente a quella di direttore di divisione aggiunto, tre posti in soprannumero ad esaurimento, conferibili anche più volte, riservati agli impiegati di cui al primo comma.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore una volta entrato in vigore, e trenta giorni dopo, il decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attuazione della de-

lega contenuta negli articoli 16 e 16-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — MORO — RUMOR — COLOMBO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **776.**

Modifica alla circoscrizione dei compartimenti ferroviari di Bologna e Verona sulla linea Bologna-Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio dello Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' trasferito dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Bologna a quello di Verona il tratto di linea ferroviaria « P.M. Golosine-Verona Cà di David (inclusa) ».

Art. 2.

Il provvedimento sarà attuato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la data verrà stabilita dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con apposito ordine di servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **777.**

Soppressione del tronco ferroviario Ostiglia-Legnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1967, n. 11301, con il quale è stata autorizzata la soppressione dei servizi ferroviari sulla linea Ostiglia-Legnago-Grisignano di Zocco, fatta eccezione per il servizio merci;

Tenuto conto che sul tronco Ostiglia-Legnago il servizio merci era già stato di fatto sospeso fin dal 1965 per mancanza di traffico;

Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento del suddetto tronco;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario Ostiglia-Legnago.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **778.**

Soppressione del tronco ferroviario Dittaino-Piazza Armerina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1964, n. 4141, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Dittaino-Caltagirone;

Visto il decreto presidenziale 25 giugno 1969, n. 571, con il quale è stata disposta la soppressione dalla rete F.S. del tratto Piazza Armerina-Caltagirone della suddetta linea;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento anche del rimanente tratto Dittaino-Piazza Armerina della linea stessa;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario Dittaino-Piazza Armerina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **779.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 174. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in « Ematologia clinica e di laboratorio » e in « Malattie infettive ».

L'art. 198 relativo alla « Scuola di specializzazione in urologia » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 198. — La scuola di specializzazione in urologia conferisce il diploma di specialista in urologia.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Le materie del corso sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale;
2) Fisiologia dell'apparato urogenitale;
3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) Le nefropatie mediche;
5) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Batteriologia in urologia;
8) Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Clinica urologica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) Nefrologia chirurgica;
5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
6) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale;
9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
11) L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Patologia e clinica urologica infantile;
3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) Urologia ginecologica.

ESAMI:

1° *Anno*:

1) Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale;
2) Le nefropatie mediche;
3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile (anatomia ed istologia patologica);
2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;
5) Nefrologia chirurgica.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
4) Patologia e clinica urologica infantile;
5) Urologia ginecologica.

La scuola può accogliere complessivamente dieci allievi.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i tre anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica generale sotto forma di permanenza costante nella detta clinica

durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di prima e di seconda categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto, che consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su un tema assegnato dal direttore della scuola.

Il sesto comma dell'art. 224 relativo alla « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente » è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica I ».

Dopo l'art. 233 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle « Scuole di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio » e in « Malattie infettive ».

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 224. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica II.

La durata del corso di specializzazione è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria.

Il numero degli iscritti resta fissato in venticinque posti in totale per tutti i tre anni.

Art. 225. — Il piano di studio della scuola di specializzazione in ematologia comprende i seguenti insegnamenti:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale);
Genetica ematologica (annuale);
Fisiopatologia ematologica (biennale);
Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale);
Biochimica ematologica (annuale);
Fisiopatologia del plasma (annuale);
Immunoematologia (annuale);
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale);
Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata alla ematologia (annuale);
Radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale);
Patologia speciale ematologica (biennale);
Clinica delle emopatie (biennale);
Anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale);
Terapia sistematica ematologica (annuale);
Terapia trasfusionale (annuale).

Art. 226. — La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1° corso);
Genetica ematologica;
Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
Fisiopatologia ematologica (1° corso);
Biochimica ematologica;
Fisiopatologia del plasma;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (1° corso).

2° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2° corso);
Fisiopatologia ematologica (2° corso);
Immunoematologia;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2° corso);
Patologia speciale ematologica (1° corso);
Clinica delle emopatie (1° corso);
Anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3° corso);
Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate alla ematologia;
Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
Patologia speciale ematologica (2° corso);
Clinica delle emopatie (2° corso);
Terapia sistematica ematologica;
Terapia trasfusionale.

Art. 227. — L'ammissione alla scuola avverrà per titoli ed esami.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Per ottenere l'iscrizione alla scuola di specializzazione occorre presentare all'ufficio di segreteria della scuola entro il 30 novembre:

a) domanda in carta legale indirizzata al rettore;

b) certificato di laurea riportante i voti conseguiti in ogni singolo esame.

Gli iscritti alla scuola di specializzazione dovranno pagare le tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 228. — La scuola ha sede presso l'istituto di malattie infettive.

La durata del corso è di tre anni.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a quindici, per i tre anni di corso.

Nei casi in cui i candidati siano in numero maggiore, essi dovranno sostenere un concorso costituito da una prova scritta e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria.

Art. 229. — Gli aspiranti che per titoli già acquisiti ritengano di poter ottenere un'abbreviazione di corso, dovranno presentare documentata richiesta.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche ed i vari reparti dell'istituto.

Alla fine del corso gli iscritti dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta, elaborata nell'istituto su di un argomento in malattie infettive approvato dal direttore.

Art. 230. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (2° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) Malattie infettive dei paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Gli esami verranno sostenuti con il seguente criterio:

1° *Anno*: un esame unico sulle discipline 1) e 2);
2° *Anno*: un esame unico sulle discipline 2), 3) e 4);
3° *Anno*: un esame unico relativo alle discipline 1) e 2); un esame unico relativo alle discipline 3) e 4).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. **780**.

Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla regione limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti o impianti. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della regione spetta alla regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 254, *foglio n.* 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1972, n. **781**.

Ordinamento e modalità di funzionamento del comitato dei capi di stato maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 200;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato dei capi di stato maggiore è presieduto dal capo di stato maggiore della difesa.

Art. 2.

Il comitato dei capi di stato maggiore è convocato dal presidente su richiesta del Ministro per la difesa ovvero di propria iniziativa o su proposta di uno o più membri.

Art. 3.

L'ordine del giorno delle riunioni del comitato dei capi di stato maggiore è fissato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri del comitato.

In caso di aggiornamento dei lavori del comitato una delibera ne indica i motivi.

Art. 4.

Il presidente del comitato dei capi di stato maggiore può di volta in volta far intervenire alle riunioni senza partecipare alle deliberazioni del comitato stesso persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico e delle dottrine militari.

Art. 5.

Il comitato dei capi di stato maggiore, quando è consultato dal Ministro per la difesa, esprime a questi un parere motivato, che, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 3, è redatto e sottoscritto prima della chiusura della seduta e rimesso al Ministro dal capo di stato maggiore della difesa.

Qualora non si raggiunga unicità di vedute su una determinata questione i membri che non concordano possono chiedere che insieme col parere del comitato, adottato a maggioranza, siano comunicati al Ministro i propri divergenti avvisi riportati nel verbale.

Quando il comitato dei capi di stato maggiore si riunisce per la trattazione di questioni la cui decisione spetta al capo di stato maggiore della difesa, ai capi di stato maggiore delle singole forze armate o al segretario generale del Ministero della difesa, le determinazioni concordate, regolarmente verbalizzate, costituiscono direttiva di azione per i capi di stato maggiore e per il segretario generale nel quadro delle attribuzioni e dei poteri conferiti dalla legge.

Ove la materia trattata richieda una decisione del Ministro, il comitato formula le relative proposte, che, dopo essere state verbalizzate, sono sottoposte allo stesso Ministro dal capo di stato maggiore della difesa. Qualora la proposta non sia adottata all'unanimità, il capo di stato maggiore della difesa, su richiesta dei membri che non concordano, informa il Ministro anche delle proposte, discusse e registrate nel verbale, che il comitato non abbia fatto proprie.

Art. 6.

I servizi di segreteria del comitato dei capi di stato maggiore sono assicurati dallo stato maggiore della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1972, n. 782.

Convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione del 26 gennaio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione stipulata il 26 gennaio 1952, tra il Ministrero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana, approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari, e successive modificazioni;

Visto che la vigente convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana scade il 15 dicembre 1972;

Considerata l'opportunità, in attesa di porre in essere una nuova disciplina legislativa e regolamentare dei servizi radiotelevisivi, di prorogare la validità della vigente convenzione con la RAI Radiotelevisione italiana al fine di assicurare la continuità dei servizi medesimi;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni, con la quale viene, fra l'altro, disposta la proroga, fino al 31 dicembre 1973, della concessione dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 32. — CARUSO

Convenzione aggiuntiva della convenzione 26 gennaio 1952, e successive modificazioni, per la disciplina del servizio di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari nel periodo 16 dicembre 1972-31 dicembre 1973.

Vista la convenzione 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, in seguito denominata nel presente atto « Convenzione principale »;

Vista la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e telecomunicazioni da una parte, e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. dall'altra, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, per la ricostruzione del centro radiofonico ad onde corte di Roma-Prato Smeraldo.

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 7 maggio 1948 stipulato il 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Visto l'atto aggiuntivo del 30 giugno 1955, stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per l'estensione al territorio di Trieste della « Convenzione principale » 26 gennaio 1952, approvato con legge 14 aprile 1956, n. 308;

Vista la convenzione aggiuntiva 10 marzo 1956, tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;

Vista la convenzione aggiuntiva 21 maggio 1959, tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 7 maggio 1948, stipulato il 30 marzo 1962 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI Radiotelevisione italiana, S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Vista la convenzione aggiuntiva 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 395;

Vista la convenzione aggiuntiva 7 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 983;

Visto l'atto aggiuntivo 13 luglio 1965 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1705;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 444 del 13 dicembre 1972;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione PP.TT. nell'adunanza n. 1274 del 14 dicembre 1972;

Considerato:

che è in preparazione una riforma della vigente disciplina giuridica dei servizi delle radioaudizioni e della televisione in Italia, da sottoporre all'esame del Parlamento;

che la « Convenzione principale » tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. scade il 15 dicembre 1972, per cui essendo necessario garantire la continuità dei servizi radiotelevisivi in Italia, occorre provvedere alla gestione dei servizi medesimi per il periodo prevedibilmente necessario al definitivo assetto legislativo della materia;

che in relazione a quanto sopra la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., quale attuale concessionaria del servizio radiotelevisivo, anche nel periodo necessario alla saldatura con la nuova prevista disciplina, dovrà continuare ad utilizzare le proprie strutture, senza trascurare il graduale indispensabile rinnovo degli impianti operando tuttavia in modo tale da assicurare l'equilibrio economico della gestione;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare la convenzione in vigore, precisando nel contempo gli obblighi ai quali la Società concessionaria dovrà soddisfare;

Rilevato che il regime transitorio di proroga della concessione e la situazione economica del Paese non consentono di accogliere la richiesta avanzata dalla RAI per un aumento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione;

Ritenuto inoltre che, durante il periodo di proroga, la RAI debba provvedere, in aggiunta agli obblighi stabiliti dalle convenzioni vigenti ed a condizioni da determinare con i Ministeri competenti, all'espletamento di speciali servizi richiesti dal Governo per preminenti finalità pubbliche ed all'esercizio e manutenzione degli impianti realizzati dalla Società stessa oltre gli impegni assunti a norma delle convenzioni medesime;

Preso atto che le Amministrazioni dello Stato, che hanno usufruito od usufruiscono di servizi radiotelevisivi effettuati per loro conto dalla RAI oltre gli obblighi della convenzione principale, provvederanno a regolare con la Concessionaria i corrispettivi ad essa spettanti;

tra

il Ministero delle poste e telecomunicazioni (in seguito denominato l'Amministrazione) rappresentato dal dott. Aurelio Ponsiglione, direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni, e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma (in seguito denominata la Società), capitale versato lire dieci miliardi, rappresentata dal dott. Umberto Delle Fave, presidente, e dal dott. Luciano Paolicchi, amministratore delegato, congiuntamente o disgiuntamente, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

L'art. 32 della convenzione principale è così modificato: « La concessione avrà scadenza il 31 dicembre 1973, o nel diverso termine indicato dalla nuova legge di riforma di cui in premessa ».

Art. 2.

Nel periodo di durata della presente convenzione la Società — in aggiunta agli obblighi ad essa spettanti a norma della convenzione principale e delle convenzioni aggiuntive citate in premessa — s'impegna ad attuare l'indispensabile rinnovo e l'estensione delle reti e degli impianti secondo piani tecnici che nei limiti di spesa sottoindicati saranno predisposti dalla Società ed approvati dai competenti organi ministeriali ai sensi degli articoli 14 e 15 della convenzione principale.

L'attuazione del suddetto piano comporterà investimenti nel 1973 non inferiori ai dodici miliardi.

La Società s'impegna altresì ad effettuare — durante il 1973 — trasmissioni radiofoniche e televisive per una durata almeno uguale a quella registrata nei dodici mesi precedenti la data di stipula della presente convenzione.

Art. 3.

La Società, con le modalità ed alle condizioni tutte che entro il 31 gennaio 1973 saranno stabilite dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentita la Società medesima, s'impegna, durante il periodo di validità della presente convenzione:

a) a provvedere all'esercizio ed alla manutenzione di n. 25 impianti trasmittenti e di collegamento e n. 702 ripetitori realizzati per la prima rete televisiva; n. 16 impianti trasmittenti e di collegamento e n. 235 ripetitori realizzati per la seconda rete televisiva in aggiunta a quelli stabiliti dalla Convenzione principale e dalle convenzioni aggiuntive citate in premessa;

b) a provvedere all'esercizio e manutenzione di n. 1639 impianti trasmittenti realizzati per le tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza e ad onde medie, in aggiunta a quelli stabiliti dalla Convenzione principale e da quelle aggiuntive citate in premessa, con una potenza di n. 1394 kW superiore a quella stabilita dalle convenzioni medesime;

c) a provvedere all'esercizio e manutenzione degli impianti di filodiffusione realizzati oltre gli obblighi previsti dalla Convenzione principale ed in esercizio alla data di stipula della presente convenzione. Su detti impianti saranno trasmessi cinque programmi, di cui tre costituiti dagli stessi programmi diffusi sulle reti radiofoniche nazionali, oltre a trasmissioni stereofoniche sperimentali;

d) a provvedere alla sistemazione delle reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri, confinanti e ad attuare la ristrutturazione e gestione degli impianti di terzi esistenti in dette zone alla data di stipula della presente convenzione, che venissero affidati alla Società dall'Amministrazione; gli interventi della Società saranno effettuati secondo un piano tecnico da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione;

e) a predisporre, sulla base delle direttive che saranno impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 256 programmi televisivi per ore 145 e n. 720 programmi radiofonici per ore 244, destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo;

f) ad effettuare, sino al 31 dicembre 1973, n. 4090 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca e n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca per la provincia di Bolzano.

Art. 4.

La Società assume l'obbligo di effettuare trasmissioni speciali per l'estero secondo le direttive che saranno indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dette trasmissioni, diffuse dal centro radiofonico ad onde corte di Prato Smeraldo, a partire dal 7 maggio 1973, saranno effettuate con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste dalla convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dalla convenzione aggiuntiva del 30 marzo 1962.

La Società s'impegna pure ad effettuare trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste, a partire dal 16 dicembre 1972 con le modalità ed alle condizioni previste dalla convenzione 30 giugno 1955, approvato con decreto-legge 14 aprile 1956, n. 308.

Art. 5.

La Società s'impegna ad apportare al proprio statuto entro i trenta giorni successivi alla stipula della presente convenzione, le modifiche necessarie, perchè siano chiamati a far parte del comitato direttivo della Società i consiglieri che rappresentano i Ministeri del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali nel consiglio di amministrazione della Società.

Art. 6.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della « Convenzione principale » sono sostituiti come segue: « La RAI provvederà alla pubblicità radiofonica e televisiva direttamente oppure a mezzo della Società italiana pubblicità per azioni (S.I.P.R.A.), il cui capitale entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione dovrà essere trasferito e rimanere interamente di pertinenza della RAI. Le attività pubblicitarie della società S.I.P.R.A., che non riguardano quelle radiofoniche e televisive, dovranno essere nel 1973 limitate all'esecuzione dei contratti in corso alla data di stipula della presente convenzione ».

Art. 7.

La presente convenzione sarà registrata in esenzione da imposta perchè fatta nell'interesse dello Stato.

Roma, addì 15 dicembre 1972

p. *L'Amministrazione*: PONSIGLIONE

RAI - Radiotelevisione italiana
Il presidente: DELLE FAVE

RAI - Radiotelevisione italiana
L'amministratore delegato: PAOLICCHI

Eseguita registrazione al 1° Ufficio del registro — Atti privati di Roma al n. 21455 - Mod. 71-M, addì 16 dicembre 1972. — *Gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **783**.

Autorizzazione al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste ad acquistare un immobile.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste viene autorizzato ad acquistare un complesso immobiliare sito in comune di Prosecco, descritto nell'estratto tavolare della P.T 2115 di Prosecco, al prezzo di L. 60.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani Industria Ceramiche S.p.a., Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Galvani Industria Ceramiche S.p.a., Pordenone, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani Industria Ceramiche S.p.a., Pordenone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 127-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ponzano Ugo, con sede in Valenza (Alessandria), via M. Nebbia n. 12, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 127-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(12791)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Quistello

Con decreto 12 ottobre 1972, n. 2226, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno non più occorrenti alle esigenze di bonifica di Revere riportate sul catasto del comune di Quistello al foglio n. 26, mappali 77 e 79 di complessivi ettari 0.02.50.

(12799)

Regolamento per il Libro genealogico della specie cunicola

Con il decreto ministeriale 18 novembre 1972 è approvato il regolamento per il Libro genealogico della specie cunicola.

(12865)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 14 dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,15	582,15	582 —	582,15	582 —	582,15	582,10	582,15	582,10	582,15
Dollaro canadese	583,75	583,75	584 —	583,75	583 —	583,75	583,45	583,75	583,45	583,75
Franco svizzero	154,29	154,29	154,25	154,29	154,25	154,26	154,24	154,29	154,24	154,29
Corona danese	85,16	85,16	85,20	85,16	85 —	85,15	85,17	85,16	85,17	85,16
Corona norvegese	88,55	88,55	88,50	88,55	88,90	88,55	88,52	88,55	88,52	88,55
Corona svedese	122,70	122,70	122,75	122,70	123,20	122,70	122,72	122,70	122,72	122,70
Fiorino olandese	180,19	180,19	180,20	180,19	180,15	180,19	180,18	180,19	180,18	180,19
Franco belga	13,207	13,207	13,2050	13,207	13,21	13,20	13,202	13,207	13,20	13,21
Franco francese	114,79	114,79	114,65	114,79	114,75	114,78	114,79	114,79	114,79	114,79
Lira sterlina	1364,45	1364,45	1364 —	1364,45	1363,75	1364,40	1364 —	1364,45	1364 —	1364,45
Marco germanico	182 —	182 —	182 —	182 —	182 —	182 —	182,01	182 —	182,01	182 —
Scellino austriaco	25,18	25,18	25,18	25,18	25,25	25,16	25,1825	25,18	25,18	25,18
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,73	21,73	21,75	21,72	21,72	21,73	21,72	21,73
Peseta spagnola	9,171	9,171	9,18	9,171	9,205	9,17	9,172	9,171	9,17	9,17
Yen giapponese	1,94	1,94	1,9375	1,94	1,94	1,94	1,9375	1,94	1,93	1,94

Media dei titoli del 14 dicembre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,50
» 5 % (Beni esteri)	93,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,25
» 5,50 % » » 1968-83	96,35
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	582,125
Dollaro canadese	583,60
Franco svizzero	154,265
Corona danese	85,165
Corona norvegese	88,535
Corona svedese	122,71
Fiorino olandese	180,185
Franco belga	13,204
Franco francese	114,79
Lira sterlina	1364,225
Marco germanico	182,005
Scellino austriaco	25,181
Escudo portoghese	21,725
Peseta spagnola	9,171
Yen giapponese	1,939

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2411 del 10 luglio 1971 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 20 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 3484 del 30 ottobre 1971 con cui la suindicata commissione veniva integrata di un membro e modificata a seguito delle dimissioni presentate da un componente;

Vista la nota del dott. De Marco Giuseppe in data 11 ottobre 1972 con cui lo stesso si dichiarava dimissionario;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione;

Vista la legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il prof. dott. Giannico Luigi, medico provinciale del Ministero della sanità è nominato componente della commissione giudicatrice indicata nelle premesse in sostituzione del dottor De Marco Giuseppe dimissionario.

Le prove di esame avranno inizio presso l'ospedale civile di Fermo non prima di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 25 novembre 1972

Il medico provinciale: VISCOMI

(12767)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2440, del 12 luglio 1969, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto dei comuni di Avola e Palazzolo-Buscemi, vacanti al 30 novembre 1968;

Vista la legge regionale del 19 novembre 1966, n. 27 - Norme per i concorsi per medici, veterinari ed ostetriche condotti, nella Regione siciliana;

Visto il decreto n. 852, del 14 dicembre 1970, dell'Assessorato per la sanità della Regione siciliana, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per i posti di cui sopra;

Visto il decreto n. 1247, del 6 maggio 1972, dello stesso Assessorato con il quale è stata modificata la commissione giudicatrice di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Linzitto Alessandro punti 49,061
2. Monisteri Giovanni » 45—

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni di Avola, Palazzolo e Buscemi.

Siracusa, addì 27 novembre 1972

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2525, del 27 novembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto dei comuni di Avola e Palazzolo-Buscemi, bandito con decreto di questo ufficio n. 2440, del 12 luglio 1969;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In ordine alla graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, il dott. Alessandro Linzitto è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del comune di Avola.

Il dott. Giovanni Monisteri è dichiarato vincitore della condotta consorziale Palazzolo Acreide-Buscemi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo ufficio e dei comuni di Avola, Palazzolo Acreide e Buscemi.

Siracusa, addì 27 novembre 1972

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(12843)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.